



PERSONALE

CESSAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, E' INCONSTITUZIONALE

Il giudice rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale ha stipulato con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° febbraio 2011, un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, avente ad oggetto un incarico di livello dirigenziale non generale, presso l'Ispettorato per la funzione pubblica, con decorrenza 1° febbraio 2011 e scadenza 31 gennaio 2014. Prosegue il rimettente esponendo che la Presidenza del Consiglio aveva però comunicato all'interessato, con nota del 5 ottobre 2012, la cessazione dall'incarico dirigenziale, a decorrere dal 1° novembre 2012, e la contestuale risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del citato art. 2, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 135 del 2012, il quale prevede, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cessazione, alla data del 1° novembre 2012, di tutti gli incarichi in corso alla medesima data, di prima e seconda fascia, conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del citato d.lgs. n. 165 del 2001. (Sez. Appfond. 1 febbraio 2017)

RESPONSABILITA' DA RISARCIMENTO DANNI PER DISTURBO, NON SUSSISTE SE IL CITTADINO HA COMMESSO IRREGOLARITA'

Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da "disturbo", nel caso di illegittima sospensione dei lavori di realizzazione di un manufatto edilizio, disposta per un parziale abuso, e di tardiva emanazione, da parte dell'Ente locale, del provvedimento di sanatoria ex art. 34, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In tal caso, infatti, va esclusa in radice la configurabilità di un danno "da disturbo", quale pregiudizio derivante dall'illegittima compressione di facoltà di cui il privato cittadino sia titolare; e ciò sul rilievo che, se è vero che l'interessato ha avviato la propria attività edificatoria sulla base di un regolare permesso di costruire, la successiva attività repressiva del Comune (concretatasi nell'ordine di sospensione dei lavori) è dipesa dal fatto che, in fase esecutiva, sono stati realizzati degli abusi in difformità dal predetto titolo, abusi che hanno reso doveroso l'intervento dell'Amministrazione. (Sez. Appfond. 6 febbraio 2017)



GIORNATA DI STUDIO GRATUITA

OMICIDIO STRADALE E INFORTUNISTICA SECONDO LE NORME UNI 11472/2013 ULTIMISSIME NOVITÀ

RELATORE:
PAOLO COSTA

ISCRIVITI ORA!

23 FEBBRAIO 2017
CHIARI (BS)

CARABINIERE CHE FA USO DI STUPEFACENTI, SI ALLA RIMOZIONE DEL GRADO

Ancorché possa non essere riconducibile ad una dipendenza in senso proprio, tale modalità di assunzione della sostanza stupefacente integra una condotta in radicale contrasto con i doveri incombenti ad un militare che presta servizio nell'Arma dei carabinieri, tale da giustificare l'emanazione della sanzione disciplinare di stato.

(Sez. Sentenza 7 febbraio 2017)



PERDITA CONTRIBUTI PER OMESSA RENDICONTAZIONE, SUSSISTE LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI PER DANNO ERARIALE

La revoca di un contributo comunitario riconosciuto a un ente locale, poi revocato per la mancata rendicontazione delle spese comporta la perdita di un'opportunità per l'ente locale di avere un sostegno importante per la realizzazione di opere pubbliche, con un evidente ritorno negativo, sia per il bilancio dell'ente locale che per l'economia nazionale, stante la parametrizzazione della riduzione dei contributi ottenibili, proprio sul mancato o cattivo utilizzo degli stessi, che determina un dirottamento delle risorse verso altri paesi dell'Unione.

(Sez. Approfond 10 febbraio 2017)

NELLA CATEGORIA TUTTE LE MANSIONI SONO EQUIVALENTI E NON RILEVA IL BAGAGLIO PROFESSIONALE ACQUISITO

In materia di mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni. Restano, dunque, insindacabili tanto l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria.

(Sez. Approfond 13 febbraio 2017)

**SEGUICI SU
FACEBOOK**

infocds.formazione



PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

SANZIONE PER USO DI IMMOBILE INAGIBILE, IL RICORSO E' AL GO

Pur avendo l'atto amministrativo impugnato un collegamento con la materia edilizia, la relativa giurisdizione è devoluta al giudice ordinario, in quanto la sanzione amministrativa interferisce direttamente su un diritto soggettivo perfetto del ricorrente, che è in definitiva il diritto a non vedersi depauperare il patrimonio in forza di provvedimenti amministrativi non sorretti da una effettiva causa.

[Ha evidenziato la pronuncia in esame che, nella emissione della ingiunzione di pagamento non vi è esercizio di discrezionalità, costituendo essa un atto dovuto, conseguente all'accertamento dell'illecito amministrativo, potendosi al più ravvisare l'esercizio di discrezionalità nella quantificazione della sanzione non determinata dalla legge in misura fissa; tuttavia, anche l'impugnazione di una ordinanza -ingiunzione si traduce sempre nella contestazione di non dover pagare, in tutto o in parte, una somma di danaro, e per tale ragione finisce sempre per incidere su un diritto soggettivo perfetto.

E' stata richiamata la sentenza del Cons. Stato, sez. V, sent. 27 giugno 2012, n. 3787, secondo cui: "Le norme sancite dagli artt. 22, co. 1, e 22 bis, l. n. 689 del 1981 (quest'ultima disposizione ora abrogata e sostituita dall'art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, inapplicabile *ratione temporis* ai sensi dell'art. 36 del medesimo decreto), affidano al giudice ordinario la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative e, nel ripartire la competen-

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE

**ISCRIVITI
ORA!**

za tra giudice di pace e tribunale per le opposizioni alle inflitte sanzioni, confermano l'attribuzione dell'intera «materia» delle sanzioni amministrative alla giurisdizione «piena» del giudice ordinario (potendo annullare o riformare l'atto sanzionatorio), salvo diversa e specifica previsione di legge e, in particolare, quanto previsto dall'art. 133 c.p.a. che non include, nel suo tassativo catalogo, le controversie come quella oggetto del presente giudizio.

(Sez. Sentenza 2 febbraio 2017)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

**ACCESSO VERBALE SOPRALLUOGO
PL, SI AL DIFFERIMENTO FINO A
FINE ISTRUTTORIA**

Il segreto istruttorio, opponibile alla parte, viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall'autorità amministrativa nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, non anche quando l'Amministrazione operi nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, e si limiti a presentare una denuncia all'autorità giudiziaria.

(Sez. Sentenza 9 febbraio 2017)



POLIZIA GIUDIZIARIA

**GENERALITA' FALSE AL POSTO DI
CONTROLLO, PENA FINO A SEI ANNI
E ARRESTO FACOLTATIVO**

Il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, nel corso di un controllo stradale fornisca - come nel caso di specie - false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali

(Sez. Approfond. 15 febbraio 2017)

GIARRE (CT)

1 MARZO 2017

POLIZIA EDILIZIA E GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI

RELATORE:
D. GIANNETTA

**GIORNATA DI
STUDIO
GRATUITA**